

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

(112^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (1831)
(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1737, 1756, 1757, 1758
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1753, 1754, 1755, 1756, 1758
GRANATA	1755, 1756, 1757
MAIER, <i>relatore</i>	1737, 1756
MONALDI	1752, 1757, 1758
MONETI	1754
ROMANO	1750, 1754, 1757, 1758
SPIGAROLI	1757
TRIMARCHI	1753, 1758

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi ed Elkan.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (1831)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, che giace al Senato fin dal 13 settembre 1966, consta di tre punti fondamentali:

1) l'abolizione della tassa all'esportazione, prevista dall'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, in conformità con l'ar-

articolo 16 del Trattato di Roma 25 marzo 1957;

2) la revisione degli scaglioni fissati dalla legge n. 1089 a seguito del mutamento avvenuto nei valori monetari dal 1939 ad oggi;

3) l'istituzione di una speciale marca governativa all'esportazione per compensare la diminuzione del gettito conseguente all'abolizione dell'imposta nell'ambito del MEC ed alla modifica degli scaglioni sui quali si applicano le aliquote di imposta.

Il disegno di legge poteva anche essere esaminato con rapidità se intorno ad esso non si fossero sviluppate polemiche assai vivaci, in seno a qualificati ambienti culturali, particolarmente per quanto riguarda l'abolizione della tassa nell'ambito del MEC, per l'indebolimento che l'abolizione potrebbe provocare nell'azione di tutela del patrimonio storico-artistico nazionale.

Mi sembra opportuno perciò che la Commissione pubblica istruzione e belle arti del Senato debba soffermarsi ad esaminare i vari aspetti della questione, in modo da esprimere una conclusione valida e riparata da critiche che potessero avere serio fondamento.

Allorchè col 1° gennaio 1962, secondo il Trattato di Roma, furono aboliti i dazi doganali alla esportazione nei confronti degli Stati membri del MEC, il Governo italiano non ritenne di includere fra essi la tassa riscossa all'esportazione sugli oggetti d'arte e d'antichità.

Fin dal luglio 1962 l'organo competente della CEE richiamò il Governo italiano al rispetto del patto, ritenendo che la tassa di cui trattasi risponda ai requisiti di un dazio doganale all'esportazione. A questo proposito mi sembra opportuno leggere un rapporto che la Direzione generale antichità e belle arti rimise alla Commissione d'indagine a suo tempo nominata, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale, della quale hanno fatto parte anche l'onorevole nostro Presidente, la senatrice Caretoni e il senatore Granata. Quel rapporto diceva testualmente:

« Gli articoli del Trattato della Comunità europea in discussione per la tassa all'espor-

tazione delle opere d'arte antica sono il 16, il 34 e il 36, che si trascrivono:

" Art. 16. — Gli Stati membri aboliscono fra di loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente".

" Art. 34. — Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente".

" Art. 36. — Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi (abolizione delle restrizioni quantitative) lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di tutela della salute, della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione simulata al commercio tra gli Stati membri".

« Dal carteggio fra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero degli esteri, la Rappresentanza permanente italiana presso la CEE e la Commissione esecutiva della stessa Comunità, si possono seguire le varie fasi del dibattito sulla natura della tassa all'esportazione e sull'applicabilità delle disposizioni del Trattato.

« Riepilogando, risulta che:

1) l'Italia si è richiamata all'articolo 36 del Trattato per sostenere che la tassa all'esportazione deve essere mantenuta in quanto produce effetti equivalenti alle restrizioni, limitando la disponibilità degli oggetti che nel loro complesso costituiscono il patrimonio artistico e storico nazionale tutelato dallo Stato. Il Ministero ha anche espresso la convinzione che una completa liberalizzazione del mercato antiquario provocherebbe la progressiva falcidia del suo contenuto a vantaggio dei Paesi della CEE di più alto livello economico, fino a determinare praticamente l'esaurimento

della stessa materia che il Trattato intende proteggere;

2) per la CEE, invece, la tassa, essendo riscossa su oggetti destinati all'esportazione, ha un effetto equivalente ai dazi doganali ai quali l'articolo 36 non si applica, anche perchè, per il suo carattere derogatorio, deve essere interpretato restrittivamente;

3) ha replicato il Ministero che la tassa all'esportazione si giustifica come parte integrante del sistema di tutela del patrimonio artistico e non ha alcun rapporto con i dazi doganali, in quanto non protegge gli interessi di una determinata produzione economica, bensì intende conservare le testimonianze storiche della cultura nazionale che l'articolo 36 considera appartenenti ad una sfera autonoma rispetto alla prevalente materia economica che forma oggetto del Trattato;

4) il 24 luglio 1964, la Commissione della CEE ha emesso un parere motivato con il quale contesta che i dazi all'esportazione abbiano lo scopo di proteggere la produzione nazionale e che siano necessariamente fiscali; afferma che essi incidono sul prezzo frenando l'esportazione e che lo Stato può sempre tutelare il suo patrimonio artistico applicando criteri di valutazione più o meno rigorosi, senza ricorrere a tassazioni. Conclude invitando il Governo italiano ad adottare entro due mesi, salvo proroga, provvedimenti conformi al parere della Commissione stessa;

5) in seguito a questo parere — che ha carattere perentorio con riserva di promuovere, in caso di diniego da parte italiana, la decisione della Corte di giustizia della Comunità — l'Italia dovrebbe considerare l'opportunità di adottare un sistema di divieti e restrizioni che prescindano dalla tassa. La CEE ritiene, cioè, che risultati consimili a quelli ottenuti con la tassa si potrebbero raggiungere mediante l'estensione o l'applicazione più rigorosa del divieto di esportazione, oggi limitato all'accertamento di un « danno ingente », in modo da impedire che una parte delle cose qualificate di notevole interesse sia sottratta al pa-

trimonio nazionale o comunque al mercato interno.

« Le precedenti osservazioni fanno capo a differenti criteri di interpretazione del Trattato e per la tesi italiana si riassumono nel concetto che la tassa non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 16 bensì dell'articolo 34, in quanto è una misura non diversa dalle restrizioni, fra le quali essa può agevolmente essere compresa, rispondendo alla stessa ragione giuridica cui si informa l'articolo 36. Altra eccezione da parte italiana riguarda la singolare natura dei beni in questione, che non sono suscettibili di incremento, nè assimilabili ai beni di consumo o strumentali per i quali sia presupposta la capacità di scambio nell'area del MEC. Non sembra perciò che nel processo di integrazione delle economie dei sei Stati membri, rappresentato da un insieme di rapporti quantitativi della produzione e degli scambi, possa inserirsi per ragioni intrinseche il commercio antiquario.

« Praticamente, poi, l'esenzione dalla tassa verso gli Stati comunitari significherebbe l'abolizione della medesima verso tutti gli Stati, dato che nessuno dei Paesi della Comunità, tranne l'Italia, impone dazi o misure di effetto equivalente per l'esportazione di antichità. Passando infatti per uno degli Stati della Comunità, gli oggetti d'arte potrebbero raggiungere qualsiasi altra destinazione, e in particolare gli Stati Uniti e la Svizzera, che notoriamente sono i maggiori centri del commercio antiquario internazionale. L'inconveniente potrebbe forse essere in parte eliminato mediante l'istituzione di una tariffa doganale comune ai sei Stati nei rapporti con i Paesi terzi.

« In questa situazione, data l'importanza del problema e le responsabilità che possono derivare dalle opposte soluzioni, è stato ritenuto miglior consiglio chiedere alla CEE una proroga per l'esenzione del suo parere motivato al fine di consentire al Ministero di sottoporre alla Commissione parlamentare, in base alle sue norme istitutive, la questione di principio, se cioè debbasi ulteriormente difendere la tassa all'esportazione affrontando il giudizio della Corte di giustizia della Comunità, ovvero se

convenga studiare altre misure che sostituiscano la tassa, conseguendo effetti analoghi ».

Questo è il rapporto che fu inviato alla Commissione d'indagine la quale, nelle sue conclusioni, si è pronunciata per la totale abolizione della tassa di esportazione, indipendentemente dagli accordi del MEC.

Nel frattempo il Governo ha presentato il presente disegno di legge. È così che, dopo varie tergiversazioni, solleciti, proroghe, il Governo ha deciso di rinunciare alla posizione assunta in precedenza.

Dopo le interpretazioni date alle norme del Trattato ed alle leggi italiane dal nostro Governo, dietro suggerimento della Direzione generale delle antichità e belle arti, era (vorrei dire) logico che taluni cultori della storia dell'arte, dalla polemica facile, iniziassero una battaglia contro questo disegno di legge. Il primo, o tra i primi, fu Cesare Brandi, ben noto in questo campo, già Sovrintendente alle Gallerie e già Direttore dell'Ufficio centrale del restauro, il quale scrisse un veemente articolo sul « Corriere della sera », cui fecero seguito scritti ed interviste di altri intenditori.

Ritengo opportuno che la Commissione conosca alcune di queste opinioni. Cesare Brandi così scrisse nel suo articolo:

« Per un impegno, che non diremmo preso alla leggera ma neppure con la dovuta ponderazione, l'Italia, voglio dire l'Italia del MEC, sta per abolire la tassa di esportazione sulle opere d'arte.

« In realtà storici d'arte e funzionari delle antichità e belle arti sanno tutti benissimo il pericolo che si corre levando la tassa d'esportazione: questo pericolo non è di diminuire in un modo apprezzabile, o tanto meno rilevante, gli introiti dello Stato, ma di porre il piede sull'acceleratore della dilapidazione del nostro patrimonio artistico.

« Ebbene, si dirà, come rimedierebbe, a un tale stato di cose, mantenere la tassa di esportazione? Rimedia a questo. L'interesse pubblico non è tanto che gli oggetti d'arte appartengano tutti allo Stato, quanto che rimangano in Italia.

« L'idea della diffusione della civiltà italiana a costo del depauperamento di quel

che l'Italia ancora possiede, è degna di un filisteo. Solamente dei mercanti cinici possono sostenerla.

« E se questo vale per gli oggetti d'arte, figuriamoci se non vale ancora di più per le vere e importanti opere d'arte. Si dirà, allora, che queste possono essere acquistate dallo Stato, quando non si ritenesse di vietarne addirittura l'esportazione. Intanto, finché le maggiori assegnazioni per la tutela del patrimonio artistico restano nelle proposte platoniche della Commissione parlamentare, questi acquisti sono impossibili o quasi. Sarà grassa se si riesce, pur col regime attuale, ad acquistare in un anno due o tre opere di qualche importanza.

« Una volta aperta la saracinesca, anche mantenendo l'obbligo della denuncia e il diritto di prelazione, chi ce la farebbe più?

« Quando si pensa alla gravissima perdita subita recentemente dal Belgio — il tritico di De Merode — proprio perché non aveva una legge che potesse impedirne la esportazione, si capisce meglio l'ostinatezza con cui si è voluto imporre anche all'Italia di aprire indiscriminatamente le frontiere dell'arte antica.

« Il danno che verrebbe al patrimonio artistico italiano sarebbe gravissimo, e i politici devono accettare la valutazione che ne fanno gli studiosi e i tutori di questo patrimonio e non i commercianti.

« Ma se proprio si dovesse arrivare a seguire supinamente la china, almeno si tenga ben fermo che gli uffici di esportazione non devono essere aboliti, che il diritto di prelazione rimane, e che soprattutto, invece dell'ingente danno — quale bisogna rilevare attualmente per proibire l'esportazione — si deve ripiegare su un danno anche modesto in modo da impedire l'esodo in massa di opere che costituiscono il tessuto connettivo di un patrimonio artistico che è già abbastanza depauperato, anzi ridotto, in certi casi, ad una paurosa indigenza. L'Europa unita non è ancora fatta (e forse non si farà mai), come primo passo si richiede all'Italia di perdere la faccia; che questo, e non altro, significa agevolare, l'esodo delle sue opere d'arte ».

La Rivista « La Fiera letteraria », poi, ha interpellato alcuni autorevoli critici ed

esperti di antiquariato, che così si sono espressi:

Giulio Carlo Argan: «L'abolizione della tassa di esportazione d'arte favorirebbe scandalosamente gli interessi del mercato contro quelli della cultura; la tassa d'esportazione rappresenta infatti l'unica barriera protettiva contro la tendenza dei Paesi più ricchi ad assicurarsi il possesso e il monopolio dei beni culturali.

«Attualmente, nei confronti dell'esportazione delle opere d'arte vi sono tre mezzi di difesa: il divieto, l'acquisto da parte dello Stato, l'applicazione di una tassa scalare. Il divieto può applicarsi soltanto ad opere di eccezionale interesse, nè può essere esteso a livelli inferiori senza incidere sul diritto dei privati a disporre delle cose di loro proprietà; il diritto di acquisto viene esercitato nell'esigua, irrisoria misura consentita dai fondi a disposizione».

Palma Bucarelli dice: «Ho sentito dire che facilitando l'esportazione si faciliterebbe l'importazione: ciò che, ovviamente, sarebbe desiderabile soprattutto per il patrimonio artistico moderno. Ma non credo che sarebbe così».

Maurizio Calvesi — Direttore della Calceografia nazionale — afferma: «Non c'è dubbio che l'abolizione della tassa sull'esportazione delle opere d'arte sia dannosa e che provocherà un esodo di capolavori ancor più nutrito che non oggi. Non è, infatti, che oggi questo esodo non abbia luogo. Molti sono i mercanti che azzardano il contrabbando, praticamente impuniti.

«Certo è anche che il problema non si risolve soltanto mantenendo la tassa. Bisognerebbe chiedersi perchè la gente vuole esportare le opere d'arte; e il perchè è chiaro: perchè fuori d'Italia le opere raggiungono prezzi più alti. Ciò significa, in sostanza, che fuori d'Italia c'è un più attivo collezionismo.

«Mancano i soldi? Non credo. Quanti industriali italiani, anche del cinema e cioè anche romani, non potrebbero permettersi comodamente di destinare alcuni milioni alle opere d'arte? Manca dunque l'educazione. Ma manca soprattutto la buona volontà dello Stato: tutti sanno che in Ame-

rica il collezionismo e le donazioni ai musei sono agevolate dai relativi sgravi fiscali. Ma chi, da noi, potrebbe parlare ai signori delle Finanze e del Tesoro? Ecco così che, mentre si toglie una tassa "illuminata" e priva di un carattere fiscale, il fiscalismo più miope e gretto continua a sbarrare gli unici veri orizzonti che si potrebbero aprire».

Giovanni Carandente così si esprime: «Nell'attuale legislazione è dunque da intravedere piuttosto una specie di fiscale punizione per chi esporti all'estero un'opera d'arte che non l'intento di una reale salvaguardia del patrimonio artistico di fronte alle numerose possibilità di esodo che il mercato straniero provoca sempre più spesso.

«Volendo uniformarsi ai criteri adottati dai musei stranieri, ai quali spesso pervengono offerte di collezionisti privati e di antiquari, non rimane dunque che liberalizzare al massimo la politica economica dell'arte, non solo diminuendo o abolendo le tasse di esportazione, ma anche realizzando quegli opportuni esoneri fiscali, ormai notissimi, che consentono per esempio ai collezionisti degli Stati Uniti di effettuare numerose e cospicue donazioni di opere d'arte». Opinione questa in contrapposto a quelle già riportate.

Giuseppe Marchiori dice: «Sono completamente d'accordo con quanto scrive Cesare Brandi sulla proposta di abolire la tassa di esportazione delle opere d'arte, fatta su richiesta del MEC e senza consultare gli esperti. Approvare una simile proposta significa dar via libera alla dispersione di un patrimonio artistico già depauperato da troppe esportazioni clandestine. Non basta mantenere l'obbligo della denuncia e del diritto di prelazione, bisogna mantenere anche la tassa e, piuttosto, aumentarla».

Franco Russoli sostiene: «La norme che imponevano una tassa di esportazione sulle opere di interesse storico-artistico fissavano una percentuale progressiva sul valore accertato talmente pesante da essere gravemente dannosa per un regolare svolgimento del commercio antiquario e lesiva dei diritti e degli interessi comuni. Ma l'abolizione assoluta di ogni forma di tas-

sazione per le opere dirette ai Paesi del MEC, può condurre, come è stato autorevolmente e responsabilmente denunciato, a una inarrestabile emorragia del nostro patrimonio artistico-culturale, data l'impossibilità effettiva di esercitare, con i fondi insufficienti di cui lo Stato può disporre per gli acquisti, il diritto di prelazione previsto dalla legge.

« Alla luce dell'esperienza, e tenendo conto della situazione di fatto posta dagli accordi internazionali del MEC, il punto di partenza per stabilire concrete misure di difesa dai danni che l'abolizione della tassa può apportare, dovrebbe essere la revisione dell'articolo 35 della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Il veto all'esportazione cioè dovrebbe essere esteso dalle cose la cui esportazione "costituisce un ingente danno per il patrimonio nazionale", alle cose che, per valore di documento storico-culturale-artistico, risultino testimonianza inalienabile dei momenti chiave della civiltà italiana ».

Luigi Salerno — Direttore dell'Ufficio esportazione d'oggetti d'arte di Roma — dice: « La tassa ha dunque una funzione protettiva e non puramente fiscale. La sua abolizione renderà più oneroso il diritto di acquisto, perchè gli interessati non avranno remore a dichiarare valori alti: salvo quelli che, ignorando la legge o anche soltanto il valore dell'oggetto che intendono trasferire all'estero, o infine non dando peso alla dichiarazione di valore (in buona fede sapendo che l'operazione è esente da tassa), potranno vederselo acquistare al prezzo basso dichiarato, cioè praticamente confiscato. Spero che la legge in elaborazione vorrà stabilire la concessione di un "giusto prezzo" in casi del genere.

« A parte questo, sarà difficile porre il veto di esportazione su opere che non siano capolavori di eccezionale interesse, perchè, se si scende ad un livello di poco inferiore, diventa molto difficile stabilire criteri uniformi ed equi.

« Ritengo necessario, ai fini della tutela, che le Soprintendenze provvedano alla revisione e al completamento del catalogo del patrimonio artistico in mano private, vin-

colando specialmente le collezioni di origine storica, importanti nel loro complesso, i cui prezzi singoli, presentati alla spicciolata, magari ad uffici di esportazione di sede diversa e lontana da quella di origine, non rivelano in sé l'interesse che hanno nel loro ambiente o nell'insieme della raccolta e quindi non possono essere esattamente valutati come importanti, fermati e vincolati *in extremis*. ».

Naturalmente, di parere diverso è la Federazione italiana mercanti d'arte, parere riportato dalla stessa rivista.

Ritengo a questo punto opportuno esaminare se siano legittime le decisioni della CEE, e se la conseguente accettazione delle stesse da parte del Governo italiano sia stata presa con sufficiente ponderazione.

Mi si consenta qualche ricordo storico per vedere se dall'esame delle norme adottate nel passato per evitare e limitare l'esodo di opere d'arte (tale esigenza è sempre stata molto sentita), si può trarre il convincimento che la tassa sull'esportazione abbia origini più protettive che fiscali; oppure se l'efficacia della protezione sia stata ricercata ed ottenuta nel passato attraverso norme di altra natura.

Un precedente si trova già nell'antica Roma dove i codici Teodosiano e Giustiniano vietano di staccare dagli edifici, anche privati, marmi e colonne per venderle; come anche di vendere biblioteche, statue, dipinti, anche se non aderenti alle pareti, sempre quando destinati dal padre di famiglia ad uso perpetuo. Ciò costituiva un divieto assoluto di esportazione.

Nella legislazione pontificia, inizialmente ci si preoccupò soprattutto di impedire la distruzione delle opere d'arte. Troviamo i primi accenni al divieto di esportazione degli oggetti scavati nell'editto del 5 ottobre 1624 del Cardinale Aldobrandini, mentre con l'editto del 30 settembre 1704 del Cardinale Spinola si aggiungono agli oggetti di scavo, altre opere dell'arte e della cultura compresi libri e manoscritti.

Numerosi editti non solo proibirono l'estrazione da Roma e dallo Stato senza licenza, ma proibirono altresì ai falegnami di fare casse per mettervi gli oggetti, ai

facchini di caricarli, ai carrettieri e ai barcaioli di trasportarli.

Per molte delle cose sottoposte a tutela, l'esportazione era soggetta a licenza del Camerlengo e per le cose antiche, ed anche per le cose rare e di molto prezzo e valore, era necessario addirittura uno speciale chirografo di Sua Santità. L'editto del Cardinale Valenti del 5 gennaio 1750, che si può dire perfezioni quelli precedenti, deplore non solo il mercimonio clandestino delle cose d'arte, ma anche la vendita di cose alterate e falsificate.

Dopo le spoliazioni napoleoniche si ebbe il chirografo di Pio VII, pubblicato con l'editto Doria del 2 ottobre 1802, che proibì in modo assoluto l'esportazione da Roma e dallo Stato di qualunque oggetto di antichità o di autore classico fiorito dopo il risorgimento delle arti. Sottopose alla stessa proibizione tutti gli stranieri, mentre prima veniva concessa la licenza a coloro che permanevano a Roma oltre un mese e prima ancora (editto Valenti) oltre i 15 giorni di permanenza.

La penalità dell'editto Valenti era pari a due volte il valore della cosa ed il nuovo editto vi aggiungeva la galera fino a 5 anni. Furono pure inasprite le pene per gli « artieri, i facchini e i condottieri ». Queste norme severe caddero presto in disuso in seguito alla restituzione a Roma, dopo la caduta di Napoleone, di gran parte dei capolavori trasportati a Parigi.

Ma la necessità di maggiore tutela delle opere d'arte si manifestò nuovamente con l'editto del Cardinale Pacca del 7 aprile 1820, che soprattutto riordinò il servizio amministrativo. In questo editto, troviamo, agli effetti dell'esportazione, la distinzione tra oggetti di singolare e famoso pregio per l'arte e per l'erudizione, per i quali le sanzioni sono più assolute e più gravi (inferiori però a quelle dell'editto Doria, specie per quanto riguarda la galera che diventa detenzione per un anno, nel solo caso di degradazione di un monumento pubblico), e quelli privi di tale pregio.

Per tutti però è obbligatoria la denuncia dell'intenzione di vendere, l'assoggettamento alla licenza di esportazione, che a tutti

può essere negata, e l'imposizione di un dazio del 20 per cento sul valore degli oggetti destinati ad emigrare.

La Toscana ebbe provvedimenti proibitivi contro l'esportazione delle opere d'arte che risalgono alla deliberazione del 24 ottobre 1602, con la quale fu disposto che nessun quadro poteva essere estratto da Firenze senza licenza del Luogotenente dell'Accademia del disegno.

La licenza doveva essere concessa per tutte le opere di pittori viventi; poteva essere concessa anche per pittori defunti ma con l'esclusione di 18 celebri pittori, che poi divennero 19, espressamente indicati.

La deliberazione mancava di sanzione penale. Nel 1754 il Governo estese le limitazioni a tutto il Granducato. La proibizione riguardò anche altre opere d'arte oltre la pittura, e fu imposta una sanzione consistente nella confisca della cosa e nel pagamento del doppio del giusto valore della medesima (editto 26 dicembre 1754).

Maria Luisa di Borbone il 17 maggio 1819 proibì l'esportazione dal Ducato di Lucca, senza il permesso della Presidenza di Grazia e Giustizia e Interno, e stabilì delle sanzioni.

Nel regno di Napoli, con prammatica del 24 luglio 1755, fu proibita l'esportazione di opere d'arte senza espressa licenza del Governo « sotto la pena della perdita della roba che si estraе, e di anni 3 di galera per gli ignobili, e di anni 3 di relegazione per li nobili ».

Ferdinando I, coi decreti del 13 e 14 maggio 1822, dispose una completa legislazione sulla materia, la quale proibì di esportare fuori dal regno ogni oggetto di antichità e di arte, ancorchè di proprietà privata, salvo quelli dalla Commissione di antichità e belle arti dichiarati non interessanti il decoro della Nazione che potevano essere esportati con permesso da accordarsi dal Governo.

Mentre a Venezia, formando cataloghi e istituendo ispettori, si era provveduto alla conservazione degli oggetti d'arte esistenti nelle chiese, nei conventi ed in generale negli stabilimenti pubblici, a Milano invece nessuna disposizione era stata emanata in

proposito. Solo all'epoca della Repubblica Cisalpina, con circolare ai prefetti del 20 agosto 1802, si interveniva in qualche maniera: sotto il Governo della Repubblica Cisalpina fu imposto infatti un dazio, con il criterio del peso.

Provvedimenti fiscali a carico della esportazione di opere d'arte furono attuati tardi e non da tutti gli Stati ed ebbero il nome e la chiara natura di dazi.

Nel Regno di Napoli con la legge 24 luglio 1755 fu stabilito un dazio del 6 per cento sul prezzo di stima per l'esportazione delle antichità e delle pitture antiche, nella stessa misura fissata per l'esportazione dell'oro e dei gioielli. Tale dazio fu poi abolito e Ferdinando I, che riordinò la legislazione di tutela monumentale, non credette di richiamarlo in vita, nonostante che l'editto Pacca imponesse, come già detto, un dazio del 20 per cento per lo Stato pontificio.

E veniamo alla nostra legislazione. Il ministro Gallo pose a base del suo secondo progetto di legge (legge 12 giugno 1902, numero 185) il dazio proporzionale, sotto il nome di «tassa di esportazione proporzionale *ad valorem*», che arrivava fino al limite del 20 per cento sul prezzo dell'oggetto.

Il regio decreto del 18 febbraio 1923, numero 421, modificò gli scaglioni e le aliquote. Per le cose di valore superiore alle 17.000 lire venne stabilita una tassa unica del 40 per cento sul valore totale della cosa.

È evidente che le ragioni che persuasero il legislatore (sia quello del 1902, sia quello del 1909) ad imporre sull'esportazione degli oggetti d'arte una tassa progressiva si possono riassumere in questa: che il danno che la Nazione risente dall'esportazione di un oggetto d'arte cresce a dismisura mano mano che l'oggetto è di maggiore importanza. Il pagamento della tassa è appunto destinato a compensare questo danno; da qui la sua progressività.

Ma questa considerazione non può essere interpretata nel senso di attribuire alla tassa un fine protettivo, bensì nel senso di assicurare alla collettività una sorta di risarcimento per la perdita di un bene dal valore reale, dal valore intrinseco, di un «benefugio», si direbbe oggi, il quale anche se

di proprietà privata è una garanzia per lo Stato e costituisce una ricchezza effettiva del Paese, una sorta di riserva alla stessa stregua dell'oro, delle pietre preziose, eccetera.

E che il dazio abbia avuto questo significato mi sembra sia risultato anche dai brevi accenni storici che ho riportato, e ricordo di nuovo il Regno di Napoli che imponeva un dazio pari a quello stabilito per l'esportazione dell'oro e dei gioielli, e la Repubblica Cisalpina che calcolava il dazio addirittura sul peso degli oggetti.

Insomma, nel passato, quando si è voluta una maggiore garanzia contro il pericolo di spoliazioni di opere d'arte, si sono aumentati i controlli e inasprite le sanzioni, anche a carico dei collaboratori degli esportatori (imballatori, battellieri, carrettieri, eccetera; ed a questo proposito ricordo nuovamente l'editto Doria dopo le spoliazioni napoleoniche). Mai si è ricorsi all'inasprimento fiscale.

Ma la dimostrazione più evidente e inoppugnabile a sostegno della tesi che vado sviluppando è data da un riferimento più recente, e cioè dalla volontà del legislatore che predispose la legge attualmente in vigore e che con il presente disegno di legge andremmo a modificare.

Nella relazione al disegno di legge sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, che divenne la legge 1º giugno 1939, n. 1089, l'apposita Commissione presieduta da Santi Romano, dopo aver dichiarato di lasciare invariate le aliquote della tassa come fissate dal regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 623, così si espresse sull'argomento: «al riguardo è da rilevare che la Commissione si è ritenuta incompetente ad esaminare la misura della tassa; essa ha però carattere esclusivamente fiscale e non anche protettivo».

Mi pare che più espliciti di così non si poteva essere: negazione del carattere protettivo della tassa, fino alla dichiarazione di incompetenza sulla determinazione del suo ammontare da parte della Commissione che aveva il compito di redigere il nuovo progetto di tutela.

Forse il Governo italiano, anzichè tentare di opporsi alla decisione della CEE, avrebbe dovuto di sua iniziativa, nello spirito del-

la propria legge, addivenire subito alla inclusione della tassa di esportazione sulle opere d'arte, fra i dazi da sopprimere col 1° gennaio 1962 a mente dell'articolo 16 del Trattato di Roma.

La tassa, anche se può avere l'effetto di diminuire il volume complessivo delle esportazioni, non può considerarsi, secondo la legislazione comunitaria, una misura diretta a tale scopo.

Infatti i dazi doganali hanno come presupposto l'esportazione, mentre le misure tendenti a restringerne la quantità hanno come scopo di impedire l'esportazione.

Mi pare che sia ben evidente che il mantenimento della tassa è stata una violazione delle norme comunitarie.

Vediamo ora se l'abolizione della tassa di esportazione porrebbe effettivamente lo Stato italiano nella impossibilità di impedire esodi pericolosi per la consistenza del patrimonio storico-artistico nazionale.

Qualora si voglia esportare gli oggetti di cui all'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — che dice: « Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni ».

Quanto alle prime, sono prescritte le seguenti formalità:

1) denuncia con l'indicazione del prezzo oltre che la descrizione dell'oggetto e la sua destinazione, firmata dal presentatore;

2) presentazione della cosa al competente ufficio (poi ci sarà la piombatura dei colli e la consegna alla dogana di confine od abilitata).

Può accadere:

a) che sia concessa la licenza richiesta (articolo 36);

b) che lo Stato eserciti la facoltà di acquisto (articolo 39);

c) che sia vietata l'esportazione (articolo 35).

Nel caso a) la licenza di esportazione è rilasciata previo pagamento della tassa progressiva. La tassa è *ad valorem*, che può essere quello dichiarato dall'esportatore o quello determinato dal Ministro per la pubblica istruzione. Qualora l'esportatore non accetti il valore fissato dal Ministro, il valore stesso viene stabilito da una Commissione composta di tre membri (uno di nomina del Ministro, uno di nomina dell'esportatore, uno di nomina del Presidente del Tribunale).

Contro la pronuncia della Commissione non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale, essendo essa pronuncia, per esplicita ammissione della legge, insidacabile e irrevocabile.

Qualora gli oggetti siano ritenuti di importante interesse per il patrimonio nazionale, l'Amministrazione può esercitare il diritto di acquisto (articolo 39) al prezzo dichiarato dall'esportatore. Quando però il prezzo dichiarato sia ritenuto troppo alto l'Amministrazione potrà tentare un diretto accordo con l'esportatore od il ricorso a periti per la fissazione del giusto prezzo.

Infine la legge consente il veto alla esportazione quando le cose « presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale ».

Afferma il Grisolia: « Dire che cosa si debba intendere per danno ingente non è facile: è questo un apprezzamento discrezionale rilasciato all'Amministrazione, che va commisurato così alla categoria come alla sede dell'opera d'arte che si vuole esportare. Tuttavia, qualora sorga contestazione fra lo esportatore e l'ufficio d'esportazione sul pregio della cosa, la decisione spetta al Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La legge dice che le contestazioni sono decise dal Ministro, e non dice se vi è possibilità di impugnativa contro la decisione ministeriale. Così come la norma è formulata, saremmo indotti a ritenere che al Ministro sia in questo caso riconosciuto un vero potere giudicante, che cioè trattasi di un caso di giurisdizione speciale in materia amministrativa ».

Cioè la legge consente l'esercizio del diritto di acquisto quando la cosa presenti un interesse « importante » ed il veto alla esportazione quando essa costituisce un danno « ingente ».

Può osservarsi, ed è stato fatto, che l'abolizione della tassa renda più difficoltoso l'esercizio del diritto di acquisto, perchè gli esportatori potrebbero dichiarare prezzi più alti di quelli effettivi.

A parte che le norme valutarie esistenti già portano alla necessità del contenimento del prezzo, che deve anche essere documentato, mi sembra che il timore dell'imposizione del veto porti alla dichiarazione del prezzo equo, restando indifferente per il cessionario la vendita ad un compratore estero o allo Stato italiano allo stesso prezzo. Senza contare l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 66. Infatti l'articolo 66 della legge dispone: « È punita con la multa la esportazione, anche solo tentata, delle cose previste dalla presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) — e questo è il punto più importante — quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa ») questo mi fa pensare che una dichiarazione falsa per quanto riguarda il prezzo — per esempio, un prezzo esagerato rispetto al valore effettivo della cosa — possa rientrare in questo comma b dell'articolo 66 relativo alle sanzioni che prevede la confisca della cosa). « La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale, relative alle cose oggetto di contrabbando ».

Per la questione poi dell'« ingente danno » ho già riportato il parere del Grisolia, col quale concordo, confortato dalla relazione

Santi Romano, già citata, che così si esprime:

« Infine, non è superfluo notare che si è creduto di dover stabilire il principio che contro i provvedimenti del Ministro, tranne i casi, del resto numerosi, in cui è disposto altrimenti, è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria. Tale principio è un semplice corollario degli ampi poteri discrezionali conferiti al Ministro. Per tali poteri tutta o quasi tutta la materia regolata dal disegno di legge viene a rientrare fra quelle in cui il diritto soggettivo dei singoli è così connaturato con l'interesse pubblico valutabile con larga discrezionalità dalla Amministrazione, che non è possibile separare ai fini della giurisdizione l'uno dall'altro: il che vuol dire che si tratta di una di quelle materie che, per la loro natura, attengono alla c. d. giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. D'altra parte, sempre per non menomare la competenza dell'autorità amministrativa, si è creduto che tale giurisdizione dovesse essere soltanto di legittimità, e non anche di merito ».

Ed ancora, nella discussione alla Camera della legge n. 1089, l'allora ministro Bottai ebbe a dire:

« Comunque, in sede di regolamento sarà possibile specificare che il danno va sempre commisurato alle categorie e alla sede dell'opera d'arte esportata ».

Forse la migliore cosa sarebbe stata, e sarebbe, quella di predisporre al più presto questo regolamento del quale siamo ormai in attesa da ben 28 anni.

Intanto, però, si può essere ben certi che i criteri per stabilire ciò che deve rientrare nell'interesse « importante » o nel « danno ingente », sono rimessi al Ministro della pubblica istruzione, che potrà dare le opportune istruzioni agli organi dipendenti secondo l'evolversi della situazione. Si potrà ritenere tale facoltà eccessivamente autoritaria, ma essa potrà sempre trovare il proprio correttivo nel parere, anche se non vincolante, del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Prima di passare alle conclusioni reputo doveroso portare a conoscenza della Commissione l'estratto del verbale della seduta del 12 aprile 1967 della prima e della seconda Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, nel corso della quale fu preso in esame questo disegno di legge:

« La prima e la seconda Sezione del Consiglio superiore, riunite, avendo presa visione del disegno di legge n. 1831 all'esame della Commissione dell'istruzione presso il Senato della Repubblica, relativo alla revisione della tassa sulla esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte, hanno rilevato che l'articolo 2 della legge in progetto, contemplando l'esenzione dal pagamento della tassa per le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea equivarrebbe nel fatto all'abolizione radicale della tassa sull'esportazione delle opere di antichità e d'arte, essendo evidente che i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea diverrebbero immediatamente i canali delle esportazioni dirette verso non importa quale Paese europeo o di altro Continente.

Ciò premesso le due predette Sezioni del Consiglio superiore ritengono proprio dovere segnalare all'onorevole Ministro che la abolizione di fatto della tassa sulla esportazione delle opere di antichità e d'arte costituirebbe un incentivo non soltanto pericoloso ma irrimediabilmente deleterio al già troppo frequente esodo di opere d'arte e la certissima causa di un rapido impoverimento del patrimonio artistico del Paese.

Si osserva infatti che la tassa sulla esportazione delle opere d'arte non è una misura fiscale, ma una misura di protezione del patrimonio culturale e artistico della nazione e, come tale, non può formare oggetto di trattative e accordi internazionali rivolti a disciplinare il regime della produzione e degli scambi. Soltanto una errata interpretazione degli scopi della legge vigente può dunque aver suggerito di modificarla in conformità del Trattato di Roma del 25 marzo 1957.

Si rileva altresì che l'articolo 3 del disegno di legge con cui è riservata all'onorevole Ministro della pubblica istruzione la fa-

coltà di stabilire, con propri decreti, i divieti e le restrizioni alle esportazioni delle opere di antichità e d'arte non viene nel fatto a porre alcun limite alla libera esportazione sancita dall'articolo 2 perchè, essendo il diritto di acquisto da parte dello Stato praticamente non esercitabile per l'esiguità dei mezzi disponibili, non rimarrebbe allo Stato altro mezzo di protezione che il divieto di esportazione, ovviamente applicabile solo ad opere di eccezionale importanza.

In seguito a tali considerazioni, le ricordate Sezioni del Consiglio superiore ritengono che una revisione delle norme relative all'esportazione e alla relativa tassa non possa non rientrare nel quadro di un generale riassetto dell'apparato giuridico per la tutela del patrimonio culturale; e poichè appunto a tale riassetto si sta provvedendo, chiedono all'onorevole Ministro di impedire che esso venga prematuramente compromesso con l'emanazione di una legge parziale, la cui applicazione sarebbe gravemente dannosa per il patrimonio culturale ed artistico della Nazione. Chiedono inoltre allo onorevole Ministro di voler portare il presente voto a conoscenza della Commissione istruzione del Senato della Repubblica prima della discussione del citato disegno di legge ».

Ho già svolto le considerazioni per le quali dissento dal tema di fondo del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Mi trova invece consenziente la parte in cui si dice che l'esenzione corrisponde di fatto alla abolizione della tassa per tutti i Paesi: anche per quelli non appartenenti alla Comunità economica europea.

Con le considerazioni svolte mi sembra di avere sufficientemente dimostrato:

a) che non è possibile opporsi validamente alle decisioni della CEE;

b) che la tassa ha carattere esclusivamente fiscale e non anche protettivo;

c) che la legge in vigore prevede strumenti che danno piene garanzie per impedire l'esodo eccessivo di importanti opere d'arte: questi strumenti sono il veto, il diritto di acquisto, le sanzioni, i criteri per la valutazione del danno.

A coloro poi che invocano protezioni quasi assolute e norme severissime desidero dire che il nostro Paese fortunatamente non è più un Paese sottosviluppato alla mercè dei Paesi ricchi. A questo riguardo ricorderò quanto diceva Luigi Parpagliolo, cui si deve il primo studio sulle norme relative alla conservazione delle cose d'interesse storico-artistico, commentando gli editti di alcuni Papi, a partire dal secolo XVI, che restarono inapplicati o elusi:

« Vero altresì è che di alcuni fra i primi editti potrebbe dirsi che "il troppo stropia", poichè in essi non si distingue e non si assegnano i limiti, dentro cui l'autorità debba muoversi ed agire; si proibisce con una latitudine grande ed un rigore eccessivo, senza comprendere che l'esagerazione invece di dar prestigio conferisce debolezza alle leggi ».

Ho già accennato, riferendo il voto del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, a quanto avverrà con l'abolizione della tassa per i soli Paesi del MEC.

Desidero ora riportare il parere del Ministro del commercio con l'estero, senatore Giusto Tolloy, espresso in un suo recentissimo articolo pubblicato dalla « Gazzetta antiquaria »:

« Indipendentemente da ogni altra considerazione, appare infatti assurdo come in tempi di mercato comune, di *Kennedy round*, di commercio a livello mondiale, si possa ancora pensare ad un mercato d'arte autarchico, vincolato a norme sorpassate dal punto di vista costituzionale, giuridico e tecnico.

Intendo riferirmi qui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, che volle essere una specie di riepilogo o condensato di disposizioni vetuste e che nel capitolo IV tratta della esportazione e della importazione, fissando nell'articolo 37 la misura della tassa progressiva sul valore per le "cose" esportate che rientrano nella definizione dell'articolo 1.

Contro questo assurdo sistema si è studiato — per mezzo del disegno di legge

n. 1831 — di ricondurre alla normalità il settore e, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, di stabilire un coefficiente adeguato di aggiornamento del tributo, anche con i Paesi extra CEE, moltiplicando i valori per 60.

Viene così ad essere almeno ripristinata la congruità del rapporto tra il valore dell'oggetto e la sua tassazione.

Non è ancora questo l'*optimum* auspicato dalle categorie, le quali desiderano semplicemente che — posto il principio inderogabile di un divieto assoluto per l'esportazione delle opere di sommo pregio — siano liberalizzate e non soggette a tassa quelle che un'apposita Commissione classificherà come "oggetto di comune antiquariato" indipendentemente dal valore venale.

Chi scrive ha sempre sostenuto questa tesi e presentò nella passata legislatura un disegno di legge in tal senso. È bene dunque che l'opinione pubblica sia sollecitata e informata, ed è compito di riviste specializzate aggiornare gli amatori sul movimento di opinioni e sull'*iter* parlamentare dei provvedimenti allo studio, fra cui attualmente è all'esame il citato disegno di legge n. 1831.

Alla base di tutta la questione potrebbe stare il fatto che sarebbe sommamente utile arricchire i musei di Stato: ma l'esperienza dimostra purtroppo che siamo appena in grado di mantenere e custodire — con poco personale — i tesori che abbiamo. Nè lo Stato potrebbe mai sostituirsi ai privati per gli acquisti, essendo evidente che non ci sono disponibilità di bilancio nè ci saranno chi sa per quanto, visto che il Paese ha ben altre necessità primarie di vita, basta citare scuole ed ospedali.

Come Ministro del commercio con l'estero osservo inoltre che l'Italia non ha un mercato d'arte e che la sola liberalizzazione potrà crearlo. I centri mondiali sono Londra, Parigi, New York. L'intercambio dei beni artistici e culturali per l'Inghilterra è dell'ordine di circa 100 miliardi all'anno, in confronto a 7 miliardi per l'Italia.

Tornando al ripetuto progetto n. 1831, l'articolo 2, in conformità dell'articolo 16 del Trattato di Roma 25 marzo 1957, esenta dal pagamento dell'imposta progressiva le

esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea. Su questo punto ho ottenuto, con la comprensione del ministro Gui, che fosse aggiunto l'articolo relativo al cennato aggiornamento del tributo; tale disposizione peraltro attenua ma non annulla la discriminazione nei confronti dei Paesi terzi, inclusi gli USA e l'Inghilterra, con l'unica conseguenza di avvantaggiare eventuali intermediari. Questi opere-rebbero infatti liberamente negli altri Paesi comunitari, nei quali le esportazioni di oggetti d'arte non sono soggette all'applicazione di speciali oneri fiscali ».

Concordo pienamente con il Ministro del commercio con l'estero.

Non c'è dubbio che l'abolizione della tassa solo nell'ambito del MEC, avvantaggerebbe notevolmente qualche mercato antiquario del MEC stesso, attraverso il quale passerebbero tutte le esportazioni dall'Italia, per poi dirigersi verso i Paesi terzi.

Cosicché il nostro Paese perderebbe il sia pur modesto introito della tassa, completamente o quasi, senza ricevere beneficio di un vero sano e forse fiorente mercato antiquario.

E si tenga pure conto che vi è la possibilità di sviluppare in Italia una attività notevole ed importante per il restauro delle opere d'arte, qualora si ammettesse la libera circolazione delle stesse, attività per la quale esistono tecnici e maestranze già preparati e apprezzati anche all'estero. Queste attività devono essere incoraggiate, valorizzate e potenziate al massimo anche nell'ambito della scuola.

Ciò sarebbe quanto mai proficuo oltre che sotto l'aspetto economico anche proprio per una più adeguata tutela del patrimonio artistico-storico nazionale, del cui stato di abbandono tanto si parla, salvo poi ad intralciare anche i provvedimenti modesti, che se certamente ben lontani dall'essere risolutivi, pur rappresenterebbero qualche cosa per rendere meno pesante l'attuale gravissima situazione.

Non si può pensare, a mio modesto avviso, di spendere somme imponenti nella preparazione di specialisti del restauro, senza dare alla loro attività uno sbocco, che non sia

limitato esclusivamente alle opere per conto ed a spese dello Stato.

Mi consentano i colleghi di fare a questo punto una considerazione che poco ha a che vedere con il disegno di legge al nostro esame.

In questi ultimi tempi il problema di una adeguata tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico è stata beneficamente posta alla attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento.

Ora però vanno sviluppandosi troppe polemiche su tutto e contro tutto e questo desta, almeno a me, gravissime apprensioni.

La esagerata esaltazione del solo significato culturale e spirituale del patrimonio storico-artistico, l'assunzione di questo significato come dominante, esclusivo ed utopicamente senza limiti nell'azione di tutela, il misconoscimento della funzione amministrativa nell'azione di tutela stessa, la trascuratezza nei confronti dell'aspetto economico del problema sia per quanto concerne gli oneri sia per quanto concerne le fonti di reddito, temo proprio siano le premesse per il fallimento di ogni iniziativa possibile e sufficientemente valida.

Concludo la mia relazione proponendo alla Commissione l'abolizione totale della tassa di esportazione, per la quale al Titolo II del Bilancio per il 1967, entrate extra tributarie — categoria VI — Proventi speciali — Rubrica 5 — Amministrazione della pubblica istruzione, Capitolo 2131, è previsto un gettito di lire 55 milioni.

L'importo modesto di tale entrata, per la soppressione della quale sto attendendo l'assenso del Tesoro che ho richiesto attraverso il Sottosegretario Agrimi, fa pensare alla esistenza di esportazioni clandestine non indifferenti, che trovano incentivo oltre che dalle norme valutarie, e da altri motivi, proprio dalla esistenza e dalla esosità della tassa di esportazione, che fa restare più bassi i prezzi delle opere d'arte sul mercato italiano. Cioè l'esportazione clandestinata viene forse effettuata non tanto per sfuggire al controllo dell'Amministrazione delle arti per quanto concerne la possibilità di imposizione del veto, e non solo per evitare l'obbligo dell'ingresso di valuta, ma soprat-

tutto per risparmiare la grave tassa del 30 per cento e per ottenere prezzi più remunerativi.

Non è azzardato prevedere che l'abolizione della tassa possa addirittura consentire una maggiore efficacia delle norme di tutela.

Infatti vi sarà un minore interesse alla esportazione clandestina, e potranno passare per gli uffici di esportazione un grandissimo numero di opere d'arte che oggi sfuggono al controllo e che talvolta vengono esportate senza l'esatta conoscenza del loro valore effettivo e della loro importanza.

Il disegno di legge, come ho accennato all'inizio, prevede la istituzione di una speciale marca del valore di lire 500 da applicarsi a qualunque oggetto per il quale venga rilasciata la licenza o il nulla osta all'esportazione, allo scopo, si legge nella relazione del Governo, di « compensare il bilancio da inevitabili perdite ».

È appena da osservare che per quanto concerne le cose soggette a licenza la CEE potrebbe sollevare nuovamente la questione di inadempienza al Trattato di Roma. Mentre per quanto concerne le cose soggette a nulla osta, cioè gli oggetti di arte moderna, spesso di artigianato, anche di modesto valore come talvolta avviene altresì per le cose soggette alla legge n. 1089, l'onere di 500 lire è addirittura insostenibile.

Sono frequenti le esportazioni numericamente ingenti di cose moderne e anche antiche a prezzi unitari di poche migliaia di lire per cui la marca diverrebbe una vera e propria tassa, magari addirittura superiore all'attuale, che è dell'8 per cento per lo scaglione fino a lire ventimila.

È quindi inaccettabile quanto proposto mentre si potrebbe stabilire la speciale marca governativa di lire 500, per ciascuna licenza o nulla osta rilasciati, indipendentemente dal numero degli oggetti cui essi si riferiscono.

Certo la marca non potrebbe avere lo scopo di compensare il bilancio, bensì quello di disciplinare le richieste in modo che esse corrispondano all'effettivo intendimento di esportare la cosa.

L'articolo 3 del disegno di legge mi sembra superfluo perchè ribadisce facoltà per

il Ministro della pubblica istruzione, già a lui attribuite dalla legge n. 1089, ovviamente anche per quanto riguarda il disposto dell'articolo 36 del Trattato di Roma.

Nè si vede la ragione per cui tali facoltà debbano essere attribuite al Ministero dell'interno, quando già esiste la possibilità di tutela anche per le cose soggette alla sua giurisdizione.

Pertanto se la Commissione fosse del mio stesso avviso e se non vi fossero difficoltà, come spero, per l'abolizione totale dell'entrata di 55 milioni, il disegno di legge potrebbe essere così compilato:

« Abolizione della tassa all'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

Articolo unico.

Gli articoli 37, 38, 40, comma terzo, e 41 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono soppressi.

Le licenze e i nulla osta all'esportazione rilasciati secondo le norme della citata legge e del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sono soggetti ad una speciale marca governativa del valore di lire 500.

Nulla è innovato per quanto stabilito nelle leggi doganali e valutarie ».

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho esposto le mie tesi, spero con chiarezza, certo con decisione.

Ho cercato di avvalorarle con ogni riferimento e considerazione possibile, vorrei però che mi fosse dato atto di avere esposto obiettivamente e dettagliatamente anche le tesi che si oppongono all'abolizione della tassa, anche nel solo ambito del MEC, od anche solo al suo adeguamento reso indispensabile dalla svalutazione della moneta.

Mi tengo a disposizione della Commissione per ogni ulteriore chiarimento.

R O M A N O . Credo che la Commissione debba essere grata al senatore Maier per la sua ampia, chiara, minuziosa relazione, anche se limitata alla portata di questo provvedimento: esso non si inserisce infat-

ti in una visione nuova dei problemi della tutela del patrimonio artistico e non vuole essere nemmeno l'attuazione di uno dei suggerimenti della Commissione d'indagine sulla tutela del patrimonio artistico italiano.

Il difetto di origine di questo disegno di legge è appunto la mancanza di un suo coordinamento con norme generali che da ogni parte, invece, vengono sollecitate. La nostra parte, nel rilevare questo, protesta doverosamente per il fatto che il Governo non abbia sentito il dovere di presentare i provvedimenti legislativi in materia che da ogni parte vengono invocati e la cui urgenza è riconosciuta dal Governo stesso.

L'abolizione della tassa di esportazione, ha suscitato tante proteste nel Paese e nello stesso Consiglio superiore delle belle arti non solo per il fatto in sè, ma anche perchè essa non è accompagnata da una generale tutela del patrimonio artistico: questa garanzia necessaria potrebbe essere acquisita peraltro anche attraverso il mantenimento della tassa di esportazione.

In sostanza la legislazione attuale consente una tutela del patrimonio artistico attraverso tre strumenti, cioè attraverso il divieto di esportazione delle opere d'arte dalla sede, e dovrebbe trattarsi di opere di indiscusso pregio e valore assoluto; la prelazione da parte dello Stato di opere d'arte che si ritiene non debbano essere esportate in altri Paesi; la tassa di esportazione.

Ora, io chiederei all'onorevole Sottosegretario innanzitutto delle informazioni circa l'esercizio del diritto di divieto e del diritto di prelazione da parte del Governo, perchè se è vero — come mi sembra di aver sentito dire — che il diritto di prelazione è fortemente limitato dalla esiguità dei fondi disponibili, abolendo la tassa all'esportazione, *sic et simpliciter*, verremmo a consentire la esportazione quasi totale delle opere d'arte italiane, senza la possibilità da parte dello Stato di intervenire per cercare di conservare tali opere nel territorio della nostra Repubblica.

Noi non diciamo che non si debba tener conto delle disposizioni della CEE, se queste

sono vincolanti (non vogliamo infatti venir meno agli impegni che il Paese stesso ha assunto in campo internazionale). Se questo provvedimento, però, fosse stato almeno accompagnato da una congrua integrazione dei fondi del Ministero destinati all'esercizio del diritto di prelazione, già la cosa si porrebbe in termini diversi e probabilmente si sarebbero evitate tutte le proteste che sono state sollevate.

Come ha rilevato il senatore Maier, quasi tutto il mondo impegnato nell'attività artistica e nella tutela del patrimonio artistico nazionale si è sollevato: negativo è stato il giudizio del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; un'assemblea del Touring Club Italiano ha rivolto alla Commissione istruzione pubblica e belle arti del Senato un appello perchè si eviti l'adozione di un provvedimento così grave per il nostro Paese. Sostanzialmente, favorevole a questo provvedimento, è soltanto il Ministro che lo propone perchè obbligato dalle disposizioni della CEE.

Ora, adottare le misure proposte dal presente disegno di legge nei confronti dei Paesi aderenti alla CEE, dove non vigono le analoghe norme di tutela, significa bloccare in modo completo l'esportazione delle opere d'arte, limitando la possibilità dello Stato italiano al solo intervento del divieto (per opere di altissimo valore) oppure della prelazione (ma ciò, nella misura in cui può essere consentito dalla esiguità dei fondi a disposizione).

Mi sembra, pertanto, che anche il nuovo testo sostitutivo suggerito dal relatore sia estremamente pericoloso. Ed è pericoloso — ripeto — non per il provvedimento in sè e per sè, perchè non mi preoccuperei molto dell'abolizione di una tassa all'esportazione i cui introiti — se è vero quello che si dice nella relazione che accompagna il disegno di legge — non hanno mai costituito un utile rilevante (e infatti negli ultimi cinque anni il gettito è oscillato fra i 45 e i 70 milioni circa). È una tassa, in altri termini, che non rappresenta nulla per il bilancio dello Stato e (credo) nemmeno una remora

per l'esportazione delle opere d'arte, perchè chi spende decine di milioni per un'opera di arte può anche spendere quelle decine di migliaia di lire per la tassa all'esportazione. In sostanza, però, si chiedeva una revisione di queste norme almeno per quanto riguardava gli altri Paesi non appartenenti alla CEE.

Il collega Maier propone addirittura la abolizione della tassa all'esportazione anche verso i Paesi terzi, il che mi sembra non solo eccessivo, ma addirittura in contrasto con lo spirito della dichiarazione del Ministro del commercio con l'estero, che ha chiesto una modifica dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, per adeguare le tariffe ai prezzi attuali del nostro mercato.

Ritengo, quindi, che la nostra Commissione non possa approvare questo provvedimento avulso da tutti quei provvedimenti che la Commissione d'indagine per la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale proponeva. È vero che vi sono degli impegni cui dobbiamo fare fronte nei riguardi della CEE; considerato però che si è già perduto tanto tempo, si possono ancora impiegare opportunamente alcune settimane per cercare di inquadrare questo disegno di legge in una normativa più ampia che tenga conto degli impegni internazionali e che metta intanto lo Stato italiano in condizione di potere difendere il proprio patrimonio artistico che resterebbe, qualora il provvedimento venisse approvato nella formulazione in cui è stato presentato, completamente esposto alle operazioni commerciali di tutti coloro che volessero esportare le nostre opere di arte.

In definitiva, io proporrei di rinviare la deliberazione sul presente disegno di legge e di affidare ad una sottocommissione il compito di prendere gli opportuni contatti con tutti gli esponenti del mondo della cultura, che tanto interesse dedicano ai problemi del nostro patrimonio artistico e che hanno espresso parere contrario all'adozione di questo provvedimento.

M O N A L D I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il relatore ci ha chiesto di pren-

dere atto della sua relazione dettagliata e coscienziosa su questo importantissimo tema. Non solo ne prendo atto, senatore Maier, ma le do piena lode per quanto ella ha fatto, perchè credo che nessuno di noi sarebbe stato capace di svolgere una relazione così dettagliata, così ricca di elementi storici, di considerazioni umane, artistiche ed anche così ricca di sentimento. Ora, che posso io fare di fronte ad una relazione di questo genere? Soltanto un brevissimo commento!

La storia di tutti i tempi, per quanto concerne il patrimonio artistico, registra due tipi di provvidenze: provvidenze di ordine protettivo e provvidenze di ordine fiscale. Le provvidenze di ordine protettivo sono riferite alla parte migliore del patrimonio artistico che caratterizza la vita di una nazione e che ognuno cerca, per quanto è possibile, di mantenere inalterata; le provvidenze di ordine fiscale, invece, sono rivolte alle opere così dette alienabili, che possono costituire oggetto di commercio. Ora, se in tutti i tempi si è avvertita questa duplice necessità, cioè di una misura protettiva da una parte, di una misura fiscale dall'altra, noi ci domandiamo se la situazione di oggi corrisponda a quella di ieri e se esistano uguali esigenze.

A mio parere, l'esigenza di una misura protettiva non solo esiste ma dovrebbe essere da noi maggiormente soddisfatta. Qui, in effetti, quando parliamo di « arte », noi italiani in special modo non riusciamo a prescindere dal sentimento; senonchè, quando poi si parla di patrimonio e di inalienabilità di questo patrimonio bisogna purtroppo rimanere nella realtà.

Ora, è indubbio che noi abbiamo nel nostro patrimonio artistico delle opere che caratterizzano il volto della nostra nazione, che non potremmo mai pensare di alienare o soltanto di scalfire; però abbiamo anche tante altre opere le quali, come tutte le opere dell'uomo, possono costituire oggetto di libero ed utile scambio.

Nelle sue ultime considerazioni il relatore ha accennato alle esigenze dello scambio e della vendita di alcune opere d'arte, il che può significare potenziamento di una parte

del nostro patrimonio, perchè può agevolare e stimolare un'attività di restauro e manutenzione e farci conoscere anche all'estero. Senza dire che si può costituire una corrente in senso inverso di opere d'arte che da altre nazioni possono accedere in Italia. La duplice distinzione, dunque, permane tra opere inalienabili e opere che potremmo dire di libero scambio.

Poichè il libero scambio è stato sempre contemplato, anche dalla legge del 1939 però previa tassazione, ci si domanda ora: i tempi odierni permettono ancora di applicare tale tassa? Ecco, senatore Romano, la domanda a cui si deve dare una risposta.

Per quello che mi riguarda, approvo che, per le Nazioni associate al MEC, poichè esiste un impegno, si elimini la tassa sulla parte di patrimonio alienabile: la carta del MEC deve essere applicata e non possiamo esimerci da questo obbligo. Senonchè, eliminando la tassa per i Paesi del MEC, favoriamo anche l'eliminazione della tassa per altri Paesi perchè, come ha detto il nostro relatore, ci saranno intermediari che agiranno dal MEC verso gli Stati Uniti, l'Inghilterra, eccetera, e agiranno con oggetti che sono solo passati per il MEC, ma destinati ad altre Nazioni. Vale la pena di tenere la tassa e distinguere i vari Paesi? Sono proprio del parere dello stesso relatore: data la situazione, dovremmo eliminare totalmente la tassa. Cosa ne deriverebbe? Sul piano fiscale la conseguenza è del tutto irrilevante, perchè non sono quaranta o cinquanta milioni che salvano il patrimonio artistico nazionale.

Per le restrizioni necessarie invece per istituire le linee di demarcazione tra patrimonio artistico, culturale, storico inalienabile, e patrimonio alienabile, ci domandiamo se l'eventuale esistenza di una tassa potrebbe far superare le nostre perplessità: ma io ritengo che la tassa non sia uno strumento sufficiente.

Il nostro relatore propone di abolire anche l'articolo 3. Non sono d'accordo. Non solo l'articolo 3 deve rimanere con le sue provvidenze, sia pure che si tratti di provvidenze in atto con la legge del 1939, ma vorrei che venisse ancor meglio riaffermato il concetto di protezione di opere inalienabili avvalendosi della collaborazione di esperti.

Arrivando a concludere, vorrei dire che con le proposte del relatore, tra le quali la abolizione della tassa e anche di quella marca speciale che dovrebbe accompagnare le opere d'arte, si arriva a mantenere solo l'articolo 2. Questa è manomissione di un disegno di legge. Certo, un disegno di legge si può anche manomettere, ma per rimmetterlo a nuovo; in questo caso per rimmetterlo a nuovo sarebbe sufficiente restaurarlo un po'. In questo senso mi associerei alla proposta del senatore Romano, di demandare a due o tre colleghi più volenterosi ed esperti tra noi, il compito di riesaminare il disegno di legge, a meno che il Governo non voglia fornirci i mezzi per superare queste nostre perplessità.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, la relazione ampia, circostanziata, approfondita del senatore Maier ci ha messo di fronte ad una serie di difficoltà, perchè nella relazione presentata dal Governo avevamo certi elementi, e quindi vedevamo un certo nesso di carattere logico fra il disegno di legge e certe premesse e considerazioni; ora sono emersi nuovi elementi e nuove premesse e si prevedono nuove conclusioni. Vi è quindi una esigenza, almeno per noi, di esaminare attentamente la relazione; soppesare gli argomenti, a favore e contro, che il relatore ha messo in evidenza; valutare, nell'economia di questo provvedimento, se veramente si debba mantenere in evidenza il profilo strettamente fiscale, o non si debba dare preminenza assoluta, esclusiva o concorrente agli elementi di carattere culturale.

Per queste ragioni, che sono ragioni assolutamente elementari, e anche per le considerazioni fatte dal senatore Romano, mi permetterei di rivolgere preghiera alla Presidenza di rinviare la discussione ad altra seduta, non appena i commissari possano avere la disponibilità della relazione molto brillantemente approntata dal senatore Maier.

CALFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Prima di tutto è vero, come è stato rilevato dal relatore e da altri, che questo disegno di legge nasce dal-

la necessità di obbedire ad una legittima richiesta della CEE. Il Ministero della pubblica istruzione ed anche il Ministero dell'interno, hanno cercato di opporsi a questa richiesta di liberalizzazione del mercato d'arte nei sei Paesi della CEE. Però le obiezioni del Governo italiano sono state disattese e si è insistito da parte degli organi della CEE, perchè entro il giugno 1967 fosse presentato un disegno di legge per l'abolizione della tassa sugli oggetti d'arte di esportazione. Quindi non abbiamo scelta, se non eventualmente il ricorso alla Corte dell'Aja, il che sembra eccessivo per una questione, certo di portata notevole sul piano artistico, ma di portata molto meno importante dal punto di vista dei traffici tra i sei Paesi; e non mi sembra nemmeno opportuna la proposta di nomina di una sottocommissione che studi il provvedimento, in quanto siamo alla vigilia delle vacanze e si corre il rischio di rimandare di troppo la conclusione.

M O N E T I . Se lei, onorevole Sottosegretario, ci fornisce gli elementi possiamo lavorare rapidamente.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Farò qualche precisazione, dopo la quale pregherei la Commissione di affrontare decisamente il problema.

Rispondendo al rilievo del senatore Romano per il fatto che il Governo non ha ancora presentato il provvedimento che dovrebbe derivare dai suggerimenti e dalle conclusioni della Commissione di indagine, devo dire che il Governo ha pronto uno schema di legge, salvo l'approvazione del Parlamento — questo è ovvio — il quale probabilmente contemplerà una legge delega per lo studio delle riforme dell'Amministrazione delle belle arti, come suggerito dalla Commissione di indagine; però il Governo è ancora in attesa di avere la certezza del finanziamento, perchè la rivoluzione che si deve apportare all'Amministrazione è tale che sarà molto difficile reperire i fondi necessari; non è quindi cattiva volontà del Governo: è una obiettiva difficoltà.

R O M A N Odel Ministero della pubblica istruzione e del Governo.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* I fondi per l'amministrazione dello Stato sono dati dal Paese, e non è difficoltà del Governo e neanche del Parlamento, la difficoltà è nel reperire i fondi necessari. Il discorso si fa più semplice; nell'attesa, si tratta di allinearsi alle esigenze della CEE, e nello stesso tempo di provocare il minore danno possibile al patrimonio artistico.

Per quanto riguarda l'esportazione, vorrei ricordare all'onorevole relatore che il punto più pericoloso per il mercato clandestino delle opere d'arte è la Svizzera, che non fa parte del MEC. Proprio verso la Svizzera si convogliano il maggior numero di opere d'arte. Questa legge può in parte proteggere dall'esodo esagerato delle opere d'arte.

Circa la preoccupazione manifestata dallo stesso relatore sulla eccessiva onerosità della marca di 500 lire, qualora essa debba essere applicata ad oggetti di produzione artigianale, credo che questi non possano essere catalogati tra gli oggetti d'arte; se mai dovessero avere l'aspetto e il valore di opere d'arte, è evidente che potrebbero sopportare anch'essi una modesta tassa di 500 lire.

Per quanto concerne infine la proposta di completa liberalizzazione del commercio degli oggetti di antichità ed arte, sia per la ragione che è stata ricordata, relativamente al Paese più vicino al nostro che assorbe in maggior parte il mercato clandestino, sia per le difficoltà opposte in sede finanziaria in considerazione della conseguente riduzione delle entrate, credo che sia opportuno mantenere la tassa all'esportazione nei confronti dei Paesi non aderenti alla CEE.

Il Governo riconosce valide le preoccupazioni espresse anche dal Consiglio superiore sui pericoli che l'esenzione dalla tassa per le esportazioni verso i Paesi della Comunità può rappresentare; e siccome l'articolo 35 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, stabilisce il divieto di esportazione quando la vendita degli oggetti in questione costi-

tuisca un ingente danno per il patrimonio nazionale, si è pensato che, sopprimendo il termine « ingente », si possa dare la possibilità al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero degli interni di vietare l'esportazione di beni anche di mediocre valore venale ma di ingente valore documentario. In questo senso, quindi, proporrei un emendamento all'articolo 35 della legge numero 1089, che si può inserire o nell'articolo 2 del disegno di legge o come articolo aggiuntivo.

Per le considerazioni su esposte, e poichè peraltro non abbiamo il tempo di procedere ad ulteriori studi e modificazioni in quanto ci troveremmo in difficoltà nei confronti della CEE, prego vivamente la Commissione di volere approvare il disegno di legge con l'emendamento da me proposto.

G R A N A T A. Noi ci troviamo, signor Presidente, in una situazione singolare e la prima considerazione che faccio è che siamo di fronte ad un disegno di legge presentato dal Governo circa un anno fa e che soltanto oggi viene al nostro esame. Io posso comprendere i motivi di urgenza che inducono l'onorevole Caleffi a sollecitare una rapida deliberazione, ma mi permetto di rilevare che, essendo trascorso quasi un anno da quando il provvedimento è stato presentato, non vedo quale danno potrebbe derivare ai rapporti tra il nostro Governo e la CEE dal fatto che si indugi ancora qualche settimana per un più approfondito esame della questione sottoposta alla nostra approvazione.

La seconda considerazione scaturisce dalla constatazione di una diversità di impostazione e da parte del relatore e da parte dello stesso rappresentante del Governo. È particolarmente rilevante, infatti, il fatto che il senatore Maier — al quale mi permetto di rinnovare gli elogi che sono stati espressi dalle altre parti politiche per l'ampiezza, la precisione e la larga documentazione storica della sua relazione — proponga una sostanziale modifica del testo, mentre il rappresentante del Governo propone anch'esso un emendamento, sia pure integrativo, lasciando poi inalterato il testo nel-

la sua sostanza. Ci troveremmo, praticamente, in difficoltà anche politica, onorevole Caleffi, se discutessimo, in questo momento, un disegno di legge nei confronti del quale il relatore di maggioranza ha proposto degli emendamenti che ne modificano sostanzialmente l'impostazione e lei, a sua volta, ha formulato un'altra proposta, la quale richiederebbe un minimo di valutazione da parte nostra che non può certo avvenire oggi in questa sede.

Vi è infine quest'altra considerazione da fare: l'onorevole Sottosegretario non ha ritenuto — ed io ne ignoro i motivi — di fare riferimento alle proposte specifiche che, in relazione a questo particolare settore, la Commissione d'indagine a suo tempo ha avanzato al Governo. È vero che le difficoltà del finanziamento hanno comportato un ritardo nella presentazione di un organico disegno di legge da parte del Governo, che tenesse conto delle dichiarazioni e delle proposte espresse dalla Commissione d'indagine; però è anche vero che la stessa Commissione d'indagine, rendendosi conto delle difficoltà di ordine finanziario, aveva suggerito di avviare intanto un certo lavoro per un organico ma graduale provvedimento di riforme, cominciando, ove possibile, dalle riforme che non comportano delle spese.

Su questo argomento specifico, quindi, la Commissione d'indagine ebbe a pronunciarsi e avanzò proposte concrete. Il Governo mostra di non tenerne conto o, quanto meno, di non avere il proposito di coordinare questo disegno di legge con quelle proposte.

Ove si consideri, pertanto, che il provvedimento è stato presentato già da un anno, quindi prima che la ricordata Commissione d'indagine avesse avuto modo di formulare le sue proposte, delle quali io presumo che doverosamente il Governo debba tenere conto, se non altro per non vanificare il lavoro della Commissione stessa...

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Doverosamente, ma non obbligatoriamente! Mi scusi se l'ho interrotta.

G R A N A T A . Ho detto « doverosamente » e mi sono sforzato di trovare l'avverbio esatto.

Ove si consideri, dicevo, che questo disegno di legge è stato presentato prima che la Commissione d'indagine avesse avuto modo di esprimere le sue valutazioni ed avanzare le sue proposte; che il relatore ha proposto delle modifiche sostanziali e il rappresentante del Governo propone anch'egli un emendamento; ove si consideri infine la preoccupazione manifestata dall'opinione pubblica, ritengo allora che, a questo punto, qualora si dovesse insistere nel proposito di voler giungere nella seduta di oggi all'approvazione e non prendere atto delle ragioni che ci inducono a proporre un breve rinvio che ci consenta di prendere gli opportuni contatti con le categorie interessate, potrebbe apparire doveroso rimettere alla responsabilità dell'Aula ogni decisione.

P R E S I D E N T E . Io pregherei la Segreteria di provvedere perchè venga messa in bozze e distribuita al più presto la relazione del senatore Maier. Nel frattempo il Governo potrà esaminare il nuovo testo proposto dallo stesso relatore. Tutto questo, necessariamente, comporta il rinvio ad una prossima seduta.

G R A N A T A . In via non formale, considerato che ella, signor Presidente, è stato un efficientissimo membro della Commissione d'indagine, vorrei chiedere alla sua cortesia di sollecitare la Segreteria affinché faccia pervenire ai membri della Commissione la copia delle conclusioni della ricordata Commissione d'indagine relativamente a questo argomento.

P R E S I D E N T E . La relazione è stata stampata!

G R A N A T A . Ma non tutti i membri l'hanno a disposizione. È giusto che si tenga conto — non perchè noi abbiamo fatto parte della Commissione d'indagine, ma in quanto voi ci avete delegato a farne parte — delle proposte che sono state formulate sulla

liberalizzazione delle opere d'arte che non comportino riconoscimento di inalienabilità.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione è libera di prendere la decisione che vuole, ma non posso accettare che la discussione del disegno di legge sia rinviata a dopo le vacanze.

P R E S I D E N T E . Se mi consente, non credo sia possibile precisare il momento in cui si tornerà a discutere, se prima o dopo le vacanze. Da parte mia mi auguro che questo modesto provvedimento, che ci sorprende per la vastità problematica che pone, possa essere approvato quanto prima, ma sui tempi non potrei dare alcuna garanzia, tanto più che abbiamo grossi impegni.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Abbiamo degli obblighi internazionali e siamo sollecitati a prendere una decisione. Ricordo alla Commissione che abbiamo una delega dal Ministero degli esteri e che questo disegno di legge, non per colpa del Governo, ha dormito per un anno.

M A I E R , *relatore*. Desidererei dire alcune cose sugli emendamenti proposti. Il senatore Granata ha rilevato diversità di impostazione tra Governo e relatore. Ora, una certa diversità di impostazione c'è, in quanto la mia posizione sarebbe per la liberalizzazione totale, mentre il Governo la limita ai sei Paesi. Ma la liberalizzazione parziale sta, rispetto a quella totale, come il meno nel più. Non mi sembra che tra queste due posizioni esista contraddizione.

G R A N A T A . Non ho parlato di contraddizione, ma di diversa impostazione, e forse la sua è più logica che non quella che propone il Governo.

M A I E R , *relatore*. È avvenuto che questo disegno di legge abbia sollevato delle critiche, alle quali ho cercato di ribattere prendendo nei confronti di esse una posi-

zione forse di punta; di fronte però alla esigenza di approvare una legge che ci metta in regola nei confronti della Comunità economica europea, mi trovo consenziente, salvo alcuni particolari, anche con il testo del disegno di legge. Non vi è dubbio che di qui a qualche tempo dovremo tornare sull'argomento per giungere alla completa liberalizzazione, perchè tanti inconvenienti danneggiano il mercato antiquario, mentre una sua regolarizzazione offre anche possibilità di maggiore tutela e incremento del nostro patrimonio artistico, come giustamente rilevava il senatore Monaldi.

Ho accennato che nel campo del restauro non possiamo pensare di istituire nuove scuole, nuove cattedre anche universitarie per lo studio e approfondimento della tecnica del restauro, fino a che l'attività di restauro d'opere d'arte in Italia è resa difficile da tante pastoie. Lo sviluppo di questa attività, invece, creerebbe e favorirebbe l'aumento del numero di questi tecnici specializzati e maestranze esperte nella manutenzione e restauro del nostro patrimonio.

Confermo dunque la mia relazione; aggiungendo che, nella situazione attuale, è già un passo avanti accettare la liberalizzazione nell'ambito del MEC.

D'altra parte l'aggiustamento delle quote della tassa di esportazione può anche recare un certo beneficio.

Infine questo disegno di legge costituisce un atto di rispetto nei confronti degli impegni che abbiamo assunto con il Trattato di Roma.

Non vorrei che si chiedesse la nomina della sottocommissione per invalidare tutto il disegno di legge, solo perchè ho fatto una relazione che va oltre il *petitum*.

Sono favorevole quindi all'approvazione del disegno di legge nel testo attuale, anche sapendo benissimo che poi si dovrà tornare sull'argomento in futuro.

Sono disposto a ritirare il mio emendamento, qualora creasse difficoltà.

P R E S I D E N T E. Diamo tempo al senatore Granata di chiarire il suo pensiero. Ha proposto, come soluzione massima, l'appello all'Aula, e questo è in suo pieno

diritto, anche se credo non sia una prospettiva opportuna.

G R A N A T A. Possiamo trovare una via di mezzo. Si nomini immediatamente il comitato ristretto, con l'impegno che riferisca alla Commissione entro un termine che si può stabilire. Possiamo fissare anche dieci giorni.

M O N A L D I. Io vorrei proporre, molto semplicemente, che fosse distribuita copia dell'ottima relazione e delle proposte del relatore: senza alcuna nomina di sottocommissioni, la prossima settimana si potrà tranquillamente risolvere il problema. La sottocommissione non è necessaria: il relatore ha chiarito la sua posizione largamente estensiva, senza escludere la possibilità dell'accettazione del disegno di legge così come è stato formulato, e tutti gli altri colleghi hanno chiarito a loro volta il proprio pensiero.

La prossima volta si potrà vedere se valga la pena di mantenere il testo governativo, o di accettare l'emendamento proposto dal relatore.

S P I G A R O L I. Vorrei ringraziare anzitutto il senatore Maier per il chiarimento che ha dato testè, perchè ci ha tolto da un imbarazzo che era evidente sia nell'ambito della maggioranza che della minoranza, e ci ha messo nella condizione di poter considerare questo provvedimento con maggiore serenità.

Noi ci troviamo indubbiamente in una situazione difficile, perchè il Governo deve fare fronte ad alcuni adempimenti nei confronti della CEE e non è colpa sua se è trascorso circa un anno prima che il provvedimento venisse esaminato.

R O M A N O. Non ne ha colpa neppure la Commissione, perchè il disegno di legge è stato iscritto oggi, per la prima volta, all'ordine del giorno.

S P I G A R O L I. D'accordo.

Il Governo, dicevo, deve fare fronte a degli adempimenti molto importanti e non

dobbiamo rischiare di mettere il nostro Paese in una situazione di grave disagio e di acuta controversia con gli organi comunitari della CEE.

Ci troviamo in una situazione difficile anche perchè, effettivamente, molte delle osservazioni, delle proposte che sono emerse attraverso la relazione del senatore Maier o attraverso gli interventi dei colleghi, hanno un fondamento ed una giustificazione. Non possiamo tuttavia condizionare l'approvazione di questo disegno di legge, e quindi l'allineamento dell'Italia alle norme stabilite dalla CEE, al riesame di tutto il problema relativo al patrimonio storico-artistico nazionale, alla sua conservazione ed alle altre operazioni ad essa inerenti.

Pertanto, se c'è da apportare qualche miglioramento al disegno di legge e si presume effettivamente che ciò possa avvenire nell'ambito in cui si pone il disegno di legge stesso, io sarei disposto ad accettare un breve rinvio, al massimo di una settimana, comunque veramente definitivo nei suoi termini, tale da consentire, in sede di Commissione ristretta od anche da parte dei singoli membri della Commissione un approfondimento della materia, in modo che non venga frustrato il fine per cui il provvedimento è stato presentato.

T R I M A R C H I . Sono favorevole a che l'esame del disegno di legge venga rinviato alla prossima settimana; desidero però che entro venerdì sia distribuito ai membri della Commissione il testo sostitutivo proposto dal relatore e, in ogni caso, il testo dell'emendamento presentato dal rappresentante del Governo il quale richiama la nostra attenzione su un punto molto importante nel senso che, mentre ora l'articolo 3 del disegno di legge è formulato in termini generici, non è escluso che poi il suddetto emendamento svuoti di tutto il suo contenuto il disposto dell'articolo 35 della legge n. 1089.

M O N A L D I . Si potrebbe portare via anche un'opera di Raffaello!

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al contrario! Poichè chiede la soppressione del termine « ingente », l'emendamento è restrittivo.

T R I M A R C H I . Non si dovrebbe però lasciare al Ministro eccessiva discrezionalità; si dice che ad esso « è riservata la facoltà di stabilire, con propri decreti, i divieti e le restrizioni alla esportazione... », mentre il Parlamento dovrebbe almeno sapere quali sono questi criteri sia pure generali, cui il Ministro si atterrà nella fissazione dei divieti e delle restrizioni.

R O M A N O . Tutte queste perplessità costituiscono, signor Presidente, uno dei motivi che ci inducono a chiedere un rinvio: rinvio che ovviamente non può essere contenuto nei termini di una settimana, ma deve essere tale da consentire un ulteriore approfondimento per modo che, nella prossima riunione, dedicata a questo argomento, che dovrebbe essere quella conclusiva e che si potrebbe agevolmente fissare per il giorno 19, ciascuno possa presentare gli emendamenti che saranno esaminati ed approvati.

P R E S I D E N T E . D'accordo sul breve rinvio. Non vuole essere un insabbiamento: c'è un desiderio di approfondire e di arrivare ad una conclusione anche piuttosto ravvicinata.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari